



...omissis...

Fascicolo URAV n. 812/2024

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 3 l. n. 97/2001 nei confronti di un dirigente del Comune di ...omissis... per fatti commessi in altra amministrazione (prot. n. 2587 dell'8 gennaio 2024).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato chiesto un parere in merito all'applicabilità dell'art. 3 l. n. 97/2001 nei confronti di un dirigente comunale rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 317 c.p. commesso alle dipendenze di altra amministrazione - si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3, comma 1, l. n. 97/2001 stabilisce che *"quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza"*.

Tale norma ha introdotto l'istituto del trasferimento ad un ufficio diverso da quello in cui il dipendente rinviato a giudizio prestava servizio. I reati ascrivibili al pubblico funzionario che comportano l'applicazione della misura rientrano tra quelli enucleati dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale. L'obbligatorietà del trasferimento viene mitigata dalla scelta rimessa all'amministrazione tra il *"trasferimento di sede"* e *"l'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza"* (art. 3, comma 1). *"Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza"* (art. 3, comma 2). Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, *"e in ogni caso, decorsi cinque anni"* dalla sua adozione (art. 3, comma 3). Ma l'amministrazione, *"in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo"*, *"può non dare corso al rientro"* (art. 3, comma 4).

Dall'esame della norma, con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro, si può ritenere che, con riferimento ai delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941,

n. 1383:

- in caso di rinvio a giudizio, per i reati previsti dal citato art. 3, l'amministrazione sia tenuta a trasferire il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;
- in caso di condanna non definitiva, i dipendenti sono sospesi dal servizio (ai sensi del richiamato art. 4);
- nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del richiamato art. 5).

Quanto alla natura dei provvedimenti adottati occorre rilevare che il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, non hanno natura sanzionatoria, ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, come comprovato dall'esplicito riferimento al "discredito" citato nel comma 1 dell'art. 3. Solo l'estinzione del rapporto di lavoro ha carattere di pena accessoria.

Da quanto sopra riportato emerge che l'art. 3 l. cit. non contempla l'ipotesi in cui il fatto penalmente rilevante sia stato commesso in un'amministrazione differente da quella presso la quale l'imputato risulta in servizio al momento dell'avvio del procedimento. Si ritiene, pertanto, che debba escludersene l'applicabilità nel caso di specie e debba procedersi, invece, alla verifica dei presupposti per l'operatività della rotazione straordinaria.

Anche la rotazione straordinaria, infatti, è finalizzata ad evitare un pregiudizio all'immagine dell'ente che potrebbe derivare dalla permanenza nell'ufficio del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale. Essa si differenzia dalla rotazione ordinaria, che si inserisce nel quadro degli strumenti organizzativi dell'Amministrazione, garantendo l'alternanza del personale nelle aree più esposte al rischio di fenomeni correttivi con l'obiettivo di neutralizzare il consolidamento nel tempo delle relazioni connesse alla posizione rivestita.

Alla rotazione straordinaria si riferiscono gli artt. 16 e 35 bis d.lgs. n. 165/2001. In particolare, l'art. 16, comma 1, let. l-quater, Testo Unico del Pubblico Impiego indica tra i compiti assegnati ai dirigenti quello di provvedere *"al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"*. In base all'art. 35 bis d.lgs. cit., poi, è vietato assegnare agli uffici preposti alla gestione del personale, delle risorse finanziarie, dei contratti pubblici e dell'erogazione di vantaggi patrimoniali i dipendenti condannati (anche con sentenza non irrevocabile) per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

La portata delle disposizioni richiamate è stata, poi, meglio precisata dalle Linee guida A.N.AC. adottate con delibera n. 215 del 26 marzo 2019, ove è stata svolta un'attenta disamina sui presupposti di attivazione. È stato, infatti, evidenziato che la misura consegue all'avvio di un procedimento penale (mediante iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p.) per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione nonché all'apertura di un procedimento disciplinare per le condotte che possono integrare analoghi delitti. Prima del rinvio a giudizio l'applicazione della misura viene rimessa al prudente apprezzamento dell'amministrazione, che ha l'obbligo di verificare se la condotta incriminata, sussumibile in una delle fattispecie previste dall'art. 7 l. n. 69/2015, risulti idonea a pregiudicarne l'immagine in caso di permanenza nell'incarico del dipendente interessato. Qualora, invece, i reati ascritti all'indagato esulino dall'elenco riportato nella norma richiamata pur rientrando tra quelli contemplati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'amministrazione ha la facoltà di effettuare le medesime valutazioni nell'ambito di un

provvedimento *ad hoc*. A seguito del rinvio a giudizio, poi, l'amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento motivato (con il quale dispone eventualmente la rotazione) ove si proceda per uno dei reati previsti dall'art. 7 l. n. 69/2015, mentre nelle restanti ipotesi tale adempimento diventa facoltativo. In ogni caso, al ricorrere dei succitati presupposti il trasferimento può essere disposto anche se il fatto penalmente rilevante concerne condotte corruttive tenute in altri uffici dello stesso ente o in una diversa amministrazione.

Quando l'Autorità giudiziaria procede per uno dei reati richiamati dall'art. 3 l. n. 97/2001, dunque, la rotazione straordinaria si pone su un piano di complementarietà rispetto all'obbligo di trasferimento, anticipandone gli effetti alla fase di avvio del procedimento penale. Tuttavia, l'ambito applicativo della prima misura risulta più ampio, prevedendo anche l'ipotesi in cui all'atto dell'avvio del procedimento il pubblico funzionario ricopra un ufficio o risulti alle dipendenze di un'amministrazione diversi da quelli in cui è stato commesso il fatto.

Nel caso di specie il dipendente è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 317 c.p., commesso nelle funzioni di dirigente dell'Area finanziaria di altra amministrazione comunale. Poiché la fattispecie penale è espressamente richiamata dall'art. 7 l. n. 69/2015, si ritiene che il Comune di ...*omissis*... sia obbligato ad adottare un provvedimento nell'ambito del quale debba valutare la condotta ascritta all'imputato, con particolare riguardo all'impatto che avrebbe l'incarico attualmente ricoperto (o da assegnare) al dirigente sull'immagine di imparzialità dell'ente.

Alla luce delle informazioni fornite è possibile ritenere inopportuna l'attribuzione della responsabilità di processi attinenti alla gestione delle risorse finanziarie. Spetta, in ogni caso, al Comune valutare se il conferimento di altri incarichi dirigenziali possa arrecare pregiudizio all'amministrazione nei termini innanzi descritti. Si rammenta, altresì, che qualora non sia possibile destinare il dirigente ad altro ruolo in ragione della qualifica rivestita o per obiettivi motivi organizzativi, in analogia con quanto previsto dall'art. 3 l. n. 97/2001, lo stesso è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 febbraio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente